



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MARIA ACIERNO

Presidente

IMMIGRAZIONE - TRATTENIMENTO PRESSO
CPR.

LAURA TRICOMI

Consigliere

Ud. 24/07/2026 CC

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel.

R.G.N. 16956/2026

ELISABETTA LAMARQUE

Consigliere

Rep.

MARTINA FLAMINI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso n. 16956/2026 R.G.

promosso da

■■■■■ ■■■■■ rappresentato e difeso dall'avv. ■■■■■ ■■■■■ in
virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*;

resistente

avverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Melfi il 10/07/2026 nel
procedimento n. 737/2026 RG di convalida del trattenimento presso
CPR;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dal
Consigliere Eleonora Reggiani;

letti gli atti e i documenti del procedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 10/07/2026 il Giudice di Pace di Melfi ha
convalidato il trattenimento del ricorrente presso il CPR.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.





Il Ministero dell'Interno si è difeso depositando atto di costituzione e memoria difensiva.

Anche il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura:
«Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Direttiva Ministeriale 19.5.2022 in relazione all'art. 360, comma 1[^], n. 3 del c.p.c.»

Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace ha convalidato il trattenimento dello straniero disponendo contemporaneamente con urgenza una visita medica al fine di stabilire la compatibilità delle condizioni di salute del cittadino straniero con la restrizione all'interno del CPR, mentre invece non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento, alla luce della riconosciuta possibilità che lo straniero fosse in condizioni di salute non idonee, come risultava dalla documentazione medica offerta.

2. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.

3. Occorre prima di tutto rilevare che non sussistono i requisiti richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.

3.1. Com'è noto l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo attualmente in vigore, applicabile *ratione temporis*, prevede che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, *«la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»*.

Il testo previgente stabiliva che il medesimo ricorso dovesse contenere, sempre a pena d'inammissibilità, *«l'esposizione sommaria dei fatti della causa»*.

Il nuovo testo normativo ha positivizzato un orientamento interpretativo di questa Corte, maturato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, secondo il quale, per soddisfare quanto disposto dalla norma appena richiamata, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le pretese delle parti con i





presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere, dalla sola lettura del ricorso, la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, in modo da cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n. 24432 del 03/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, n. 21750 del 27/10/2016 e Cass., Sez. 6-3, n. 1926 del 03/02/2015).

Di recente è stato ribadito che, per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., nel testo attualmente in vigore, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere la possibilità di ricostruire i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28508 del 27/10/2025).

3.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha semplicemente riportato il contestato dispositivo del provvedimento impugnato, senza nulla dedurre in ordine allo svolgimento del procedimento e a quanto avvenuto nel corso dell'udienza di convalida, così non consentendo al giudice di legittimità di conoscere, in base alla sola lettura del ricorso, quali fossero state le allegazioni difensive delle parti e gli elementi probatori offerti a supporto delle stesse, in modo da verificare la materia del contendere oggetto di quel giudizio e l'ammissibilità oltre che la fondatezza della censura formulata con l'impugnazione per cassazione.

4. L'unico motivo di ricorso è, comunque, inammissibile, per violazione del principio di specificità, sancito dall'art. 366, comma 1 n. 4, c.p.c., poiché prospetta, quale motivo di doglianza ai sensi dell'art.





360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di una direttiva ministeriale senza specificare se e in che termini potesse essere considerata violazione di norma di diritto.

5. La doglianza è, inoltre, del tutto generica, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e n. 6, c.p.c., poiché prospetta che in ragione delle condizioni di salute del cittadino straniero non avrebbe dovuto essere convalidato il trattenimento, senza specificare di quali ragioni si trattasse e perché dovevano ritenersi incompatibili con la misura adottata, richiamando genericamente documentazione medica di cui non è descritto né riportato il contenuto e neppure sono specificati tempi e modi di produzione nel giudizio di merito.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

8. Trattandosi di procedimento esente, nessuna disposizione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere adottata.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal resistente, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.

La Presidente

Maria Acierno

